



COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.6

10-03-2023

OGGETTO: Nuova Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. As. |
|-----------------------------|--------------|----------|
| Richaud Laura | Sindaco | Presente |
| Costabel Emanuele Valentino | Vice Sindaco | Presente |
| Leger Riccardo | Consigliere | Presente |
| Ghigo Renato Alessandro | Consigliere | Presente |
| Clot Varizia Fabio | Consigliere | Presente |
| Gelato Lorenzo | Consigliere | Presente |
| Artero Barbara | Consigliere | Presente |
| Castagno Daniela | Consigliere | Presente |
| Ghigo Valdo | Consigliere | Presente |
| Cianalino Fabrizio | Consigliere | Presente |
| Bertalmio Monica | Consigliere | Presente |

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.04.2020, n. 9, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria";

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Preso atto che:

- con la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie general n.303 – supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, all’art. 1 comma 775, prevede che “...in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi Ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023...”;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa;

1) di approvare per l’anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote IMU ‰ |
|------|---|--|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 8,60‰ |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 5,00‰ |
| 3 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 5,60 ‰ |
| 4 | Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale; | 7,00 ‰ |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00 ‰ ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un’ attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta nella misura del 1,00 ‰ |
| 6 | Beni merce | Esente |
| 7 | Aree fabbricabili | 7,6‰ |

2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;

3) di dare atto che il valore delle aree fabbricabili come previsto dall'art. 13, comma 3 del “Regolamento per l’applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria” è così definito:

TABELLA "A"

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

| ZONA NORMATIVA | DESTINAZIONE DELLA ZONA | INDICE FONDARIO | RAPPORTO DI SUPERFICIE | VALORE €/MQ |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ZC6 capoluogo | Zona di completamento | < 0,50 | | 8,26 |
| | | 0,50-0,75 | | 13,43 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 20,14 |
| | | > 1,00 | | 27,37 |
| ZC4 capoluogo | Zona di completamento | < 0,50 | | 8,26 |
| | | 0,50-0,75 | | 13,43 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 20,14 |
| | | > 1,00 | | 27,37 |
| ZC3 capoluogo | Zona di completamento | < 0,50 | | 8,26 |
| | | 0,50-0,75 | | 13,43 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 20,14 |
| | | > 1,00 | | 27,37 |
| ZC1 capoluogo | Zona di completamento | < 0,50 | | 8,26 |
| | | 0,50-0,75 | | 13,43 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 20,14 |
| | | > 1,00 | | 27,37 |
| ZC2 frazione Eirassa | Zona di completamento | < 0,50 | | 7,75 |
| | | 0,50-0,75 | | 12,39 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 18,59 |
| | | > 1,00 | | 24,79 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|---------|-------|
| ZC5 frazione Baissa | Zona di completamento | < 0,50 | | 7,75 |
| | | 0,50-0,75 | | 12,39 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 18,59 |
| | | > 1,00 | | 24,79 |
| ZN1 frazione Villasecca Inferiore | Zone di nuovo impianto | < 0,50 | | 7,75 |
| | | 0,50-0,75 | | 12,39 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 18,59 |
| | | > 1,00 | | 24,79 |
| ZN4 frazione Pian Faetto | Zone di nuovo impianto | < 0,50 | | 7,75 |
| | | 0,50-0,75 | | 12,39 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 18,59 |
| | | > 1,00 | | 24,79 |
| ZN5 frazione Serre Giors | Zone di nuovo impianto | < 0,50 | | 7,75 |
| | | 0,50-0,75 | | 12,39 |
| | | 0,75 – 1,00 | | 18,59 |
| | | > 1,00 | | 24,79 |
| IR1 – IR2 | Zona artigianale | | < 30% | 4,13 |
| IR1 – IR2 | Zona artigianale | | 30%-50% | 5,68 |
| IR1 – IR2 | Zona artigianale | | < 50% | 9,81 |
| ZD1 Cassas | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD2 Cassas | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD3 Traverse | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---------|------|
| ZD4 | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD6 Serre Marco | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD7 | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD8 Villasecca Inf. | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD9 Morasso | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |
| ZD10 | Zone per depositi e/o bassi fabbricati | | < 30% | 4,13 |
| | | | 30%-50% | 5,68 |
| | | | < 50% | 9,81 |

NOTE:

- ◆ Nel Capoluogo non ci sono zone di nuovo impianto. Le ZN1e ZN2 sono soppresse (DCC n. 24/98)

RIDUZIONI: gli importi sopra citati sono ridotti delle seguenti percentuali:

- ◆ 100% per le aree di inedificabilità assoluta per condizioni di natura idrogeologica e/o di utilizzazione del suolo.
- ◆ 50% per le aree di edificabilità ridotta per condizioni di natura idrogeologica e geomorfologia.
- ◆ 70% per le aree a verde privato.
- ◆ 75% per le aree adibite a spazi pubblici.

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14-10-2023;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, Laura Richaud;

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Richaud Laura

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-03-2023 al giorno 30-03-2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 15-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno _____ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano